



26 Novembre 2025

Circolare numero 137

Personale ATA

Oggetto: Calendarizzazione mensile permessi ex legge 104/1992 – anno scolastico 2025/2026

Visto: il T.U. 297/1994 e D.P.R. 275/1999

Vista: la Legge 107/2015

Visto: il D.lgs 165/2015 e s.m.i.

Visto: il PTOF 2025/2028

Il Dirigente Scolastico

L'accresciuta necessità di garantire il regolare funzionamento dell'organizzazione, rende indispensabile concordare preventivamente le giornate di permesso, elaborando un piano per la fruizione dei permessi come indicato dalla nota ARAN (SC 066 Orientamenti Applicativi dell'01.08.2012 ad un apposito quesito “**Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 104/92**” chiarisce: “**In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 165/2001**”).

Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato: “**Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso.** A questo scopo è utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi.

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: “**Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa**”.

Infine, l'Aran in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito, dopo aver richiamato la disciplina contrattuale Art. 15, c. 6. Ccnl 2007-, ha chiarito: “**In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001**”.

Pertanto, Il personale che intende fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92 è invitato a produrre con congruo anticipo la pianificazione dei giorni di assenza a tale titolo, con riferimento all'arco temporale del mese. Il Personale che fruisce dei permessi Legge 104/92 art 3 c.3 è **invitato a produrre entro i 5 giorni** che precedono la fine del mese, la calendarizzazione per il mese successivo delle proprie richieste per la fruizione dei permessi (3 giorni mensili), consegnando la propria proposta di massima indirizzata al DSGA (Ata), al fine di programmare una più organica e funzionale sostituzione del personale assente.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata (circolare n.13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010, INPS n. 45 dell'01.03.2011, Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali InterPELLI n.1/2012 e 31/2010), motivandola.

Ad ogni buon fine, si allega apposito modello.

Certi della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.